



## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) STELLA

Seduta del 09/07/2020

## FATTO

Il cliente contitolare di sei BFP della serie Q/P e Q, lamenta l'errata liquidazione dei rendimenti, con particolare riguardo agli ultimi dieci anni.

Con il ricorso il cliente rappresenta che:

- dopo aver ottenuto il rimborso di n. 6 BFP, si avvedeva che quanto liquidato dall'intermediario non corrispondeva a quanto previsto sul retro dei titoli;
- i titoli riportavano sul retro i nuovi tassi di interesse fino al 20° anno ma non offrivano alcuna indicazione per il periodo successivo (dal 21° al 30°);
- dopo aver avanzato infruttuosamente reclamo, con il quale lamentava l'errata liquidazione dei titoli con una differenza a sua sfavore per un importo di € 1.401,06, il cliente chiede al Collegio il rimborso della differenza, pari a € 1.402,93.

Con le controdeduzioni l'intermediario espone, tra l'altro, che:

- i Buoni in causa erano soggetti alla disciplina del risparmio postale di cui agli artt. 171-182 del DPR n. 156/1973 e degli artt. 203-214 del DPR n. 256/1989;
- ai sensi dell'art. 173 del DPR 156/73, modificato con DL n.460/1974, convertito nella L. n.588/1974, le variazioni del saggio di interesse dei BPF potevano essere estese, con DM da pubblicarsi in GU, ad una o più delle precedenti serie;
- sui BFP in controversia risultava apposto, al momento del rilascio, il timbro "Q/P" e quello delle relative condizioni pertanto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del DM D.M. 13 giugno 1986, risultavano regolarmente appartenere alla nuova serie "Q", istituita dal DM stesso;
- le tabelle dei rendimenti contenute nel decreto indicavano i saggi di interesse e le relative somme oggetto di rimborso con interesse composto fino al 20° anno (8%, 9%, 10,5% e 12%) e con interesse semplice dal 21° anno sino al 30°anno (12%);



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- la domanda del cliente volta a ottenere il rimborso dei BFP, relativamente alla terza decade di durata, secondo l'originaria stampa impressa sui buoni medesimi riferita alla serie P, risultava infondata;
- il citato DM prevedeva che, in attesa di ricevere i nuovi moduli, potessero essere utilizzati i moduli della precedente serie P previa apposizione di un timbro contenente le indicazioni dei nuovi tassi di interesse e non anche dell'importo da corrisponderci bimestralmente dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato in quanto rapportato al massimo raggiunto e cioè al tasso del 12% come indicato dal timbro e non del 15% come previsto per la serie P non più in emissione;
- erano stati legittimamente modificati i rendimenti indicati sul modulo della serie P con i timbri della serie Q apposti al momento dell'emissione (sul fronte e sul retro) come previsto dall'art. 5 del DM 13/06/1986, senza alcuna possibilità di fraintendimento circa la misura dei tassi di interesse;
- in ogni caso il contenuto del DM era conosciuto, o avrebbe dovuto esserlo, da parte del sottoscrittore, come anche ribadito dalla Corte di Cassazione (SS.UU. n. 3963/19);
- l'assoluta correttezza del comportamento dell'intermediario era stato riconosciuto in moltissime occasioni dai giudici di merito, nonché dal MEF con la recente nota prot. 12768 del 15/02/2018;
- il timbro impresso dall'intermediario si sostituiva "in toto" a tutto quanto originariamente stampato nella parte posteriore del buono, con la conseguenza che il titolare non aveva motivo di ritenere che i rendimenti pattuiti fossero quelli indicati dalla scritta stampata sul retro del Buono;
- la Corte di Cassazione (SS.UU. n. 3963/19), nel riaffermare la piena legittimità dell'impianto normativo che disciplinava il rilascio dei Buoni, aveva ribadito che, secondo la disposizione del DPR n. 156/73, la misura dei tassi di interesse dei Buoni viene stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie;
- la sussistenza di un affidamento risultava pertanto infondata e invocata;
- con sentenza del 20/02/2020 la Corte Costituzionale aveva dichiarato inoltre inammissibile la questione di legittimità costituzionale nella parte in cui si consentiva di estendere con decreto del ministero del Ministero del Tesoro, di concerto con il Ministro per le PT, le modifiche peggiorative dei tassi di interesse ad una o più serie dei BFP emesse precedentemente al DM stesso.

L'intermediario, richiama ed allega svariate pronunce della giurisprudenza di merito e di legittimità, nonché una comunicazione del MEF. Con le conclusioni chiede il rigetto del ricorso in quanto irricevibile e/o inammissibile e/o infondato.

Con nota di repliche il cliente ha allegato la decisione del Collegio di Napoli n. 2691 del 18 febbraio 2020, ribadendo le proprie argomentazioni sulla necessità della liquidazione dei rendimenti dal 21° al 30° anno secondo quanto riportato sul retro dei titoli.

## DIRITTO

La presente controversia riguarda n. 6 BFP, emessi uno nel 1988 e gli altri nel 1989 tutti muniti della clausola "con pari facoltà di rimborso", dei quali il cliente è contitolare.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il cliente domanda il rimborso dal 21° anno sino al 30° anno, dell'importo fisso indicato a tergo dei buoni per ogni bimestre, al netto della ritenuta fiscale. In proposito si osserva che in sede di ricorso il cliente quantifica una differenza a suo favore per € 1.402,93, mentre nel reclamo per € 1.401,06

Il cliente afferma di aver riscosso i buoni in data 31/01/2019. Ha versato in atti copia fronte/retro dei titoli in questione.

Si rileva che:

- n. 5 BFP (n. 42 da L. 100.000 emesso il 19/09/1988; n. 48 da L. 100.000 emesso il 28/01/1989; n. 53 da L. 100.000 emesso il 20/05/1989, n.17 da L. 250.000 e n. 24 da L. 500.000 emessi il 10/06/1989) risultano regolarmente emessi su moduli della serie Q. In particolare, per il n. 48 il timbro sovrapposto si limita a riprodurre i tassi già stampigliati;
- il buono n. 4 di L. 50.000, emesso il 28/01/1989 in data successiva all'entrata in vigore del D.M 13.06.1986, risulta invece emesso su modulo della precedente serie "P"; esso reca sul fronte la rettifica in serie Q e nella parte posteriore il timbro con i rendimenti serie "Q" sino al 20° anno. Per gli anni dal 21° al 30° il retro indica il rendimento bimestrale della precedente serie P *"più lire 12.907 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione"*.

Ciò premesso, per quanto concerne la domanda del ricorrente di rimborso dell'importo fisso indicato a tergo del buono per ogni bimestre dal 21° anno sino al 30° anno, con riferimento al buono Q/P n. 4 di L. 50.000, sul tema si è consolidato l'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento dell'ABF (cfr. decisione n. 5676/2013), il quale - condividendo e sviluppando, con ampia e articolata motivazione, i principi enunciati sul punto da Cass., Sez. Un., n. 13979/2007 - ha riconosciuto che *"con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono"*.

Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione dei Buoni fruttiferi, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sui titoli e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979 del 15.06.2007, debba essere tutelato. In tal caso, al ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sui titoli stessi (cfr. Coll. Milano, n. 4580/2015 e n. 5653/2015; Coll. Napoli, n. 882/2014 e n. 5577/2013; Coll. Roma, n. 2659/2015 e n. 5328/2014). Qualora, viceversa, i titoli siano stati emessi antecedentemente al decreto ministeriale modificativo dei tassi, vanno applicate le condizioni stabilite da tale decreto modificativo (cfr. Coll. Roma, n. 2664/2014).

Orbene nel caso di specie, in conformità a quanto previsto dal citato D.M. 13.06.1986, il Buono nella parte anteriore è stato correttamente individuati dall'ufficio postale, mediante la timbratura con la serie "Q/P" (tale dicitura si affianca quindi a quella originaria P).

Sempre sul retro del titolo risulta essere stato apposto - rispetto all'originaria tabella dei rendimenti stampata a tergo - un timbro con i nuovi rendimenti. Nella timbratura



sovrapposta dall'ufficio postale manca tuttavia l'indicazione specifica del tasso di interessi per il periodo dal 21° al 30° anno. Dal punto di vista formale e letterale l'unico riferimento al rendimento del titolo per il periodo dal 21° al 30° anno rimane quello esplicitamente indicato nella postilla in calce alla tabellina degli interessi pattuiti, stampata sul retro del BPF.

Pertanto, il Collegio ritiene che, nonostante l'intervenuto decreto ministeriale, l'intermediario non abbia diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno) e che tale comportamento abbia creato un falso affidamento nel ricorrente sottoscrittore del titolo stesso. Di conseguenza, in relazione al periodo indicato, non si può ritenere ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto in base al regime speciale dei buoni in controversia introdotto dal D.M.13.06.1986 e al ricorrente devono essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e descritte sul titolo stesso, nei limiti della domanda, detratto quanto eventualmente già corrisposto dall'intermediario per interessi con riferimento agli anni in contestazione, dal 21° al 30°, e al netto delle ritenute fiscali (per decisioni in tal senso su casi analoghi a quello di specie, cfr. Coll. Milano, nn. 5998/2016, 5699/2015, 5108/2015 e 475/2013; v. anche Coll. Napoli, n. 6142/18; Coll. Torino, n. 4876/17; Coll. Roma, n. 226/2013).

Per completezza si osserva ancora che il descritto consolidato indirizzo dell'ABF è stato pienamente confermato dal Collegio di Coordinamento con la recente decisione n. 6142 del 03.04.2020. In merito al falso affidamento ingenerato nei clienti per effetto della mancata integrazione nel testo cartolare delle determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo serie Q/P anche per il periodo dal 21° al 30° anno, il Collegio di Coordinamento ha infatti osservato: *"...Da quest'angolo visuale, assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020)..."*

Il Collegio di Coordinamento, nell'accogliere da un lato la domanda del ricorrente volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, e nello respingere da altro lato la domanda del ricorrente volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q il valore assoluto dei rendimenti indicati sul retro dei titoli in controversia a partire dal 21° anno, ha formulato i seguenti principi di diritto:

*"A) Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il*



*profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli”;*

*“B) L’incompetenza dell’ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l’ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all’emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto”.*

Si ribadisce, pertanto, che anche nel caso di specie la domanda del ricorrente avente ad oggetto il rendimento previsto dalle tabelle poste sul retro del buono della serie Q/P, limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, è fondata.

Con riferimento alla domanda del ricorrente volta ad ottenere, con riguardo al n. 5 BFP della serie Q, il valore assoluto dei rendimenti indicati sul retro del titolo in controversia a partire dal 21° anno, va osservato che il Collegio di Coordinamento con la recente decisione n. 6142/2020 ha stabilito sul punto che “...dinanzi all’eccezione dell’intermediario che faccia riferimento al regime fiscale per giustificare la corresponsione all’investitore di un importo inferiore a quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo, la valutazione che l’ABF è chiamato ad effettuare rientra nella propria sfera di competenza *ratione materiae*, in quanto la richiamata disciplina fiscale viene qui in gioco esclusivamente quale parametro ai fini della quantificazione dell’importo dovuto al sottoscrittore, in virtù del contratto in essere tra le parti. Non si tratta cioè di accertare l’assoggettamento dei BFP ad una determinata ritenuta erariale, come ad esempio quella di cui all’art. 1 D.L. 19 settembre 1986 convertito con L. 17 novembre 1986, n. 759 (al riguardo Cass. n. 30746/2018), il che sarebbe *ratione materiae* precluso all’ABF, bensì di accertare il quantum della prestazione dovuta dal debitore in base alle condizioni contrattuali concordate tra le parti. Condizioni che, per le ragioni già ampiamente illustrate, restano suscettibili di essere integrate ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell’emittente” (cfr. Coll. di Coordinamento, dec. n. 5674/2013; di recente, Coll. di Roma, dec. n. 19042/18), tra cui possono ben collocarsi anche disposizioni relative profili fiscali, essendo, in siffatta prospettiva, irrilevante se le stesse abbiano determinato una variazione dei tassi in senso tecnico, conformemente a quanto indicato nell’art. 173 del Codice Postale...D’altra parte, che il regime fiscale, precedente o successivo all’emissione dei BFP, possa assumere rilievo anche all’interno della sfera strettamente negoziale, quale elemento che concorre ad individuare il quantum della prestazione, emerge con chiarezza dalla presenza, sul buono della serie Q qui in esame, della dicitura per cui “L’ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste dalla legge”, peraltro presente, talvolta con formulazione diversa (“L’ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali alla data di emissione”) su buoni appartenenti anche ad altre serie...In quest’ottica, appare del tutto coerente con l’assetto negoziale adottato dalle parti il richiamo, in funzione integrativa del contratto (artt. 1339 e 1374 c.c.), non tanto del D.M. Tesoro 23 giugno 1997 secondo cui gli interessi maturati annualmente sui BFP emessi a partire dal 21/09/1986 al 31/12/1996, ovvero appartenenti alle serie “Q”, “R” e “S”, per i primi venti anni di vita del titolo vengono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale o della Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 58/2000 che ha confermato per i buoni emessi fino al 30/06/1997 la capitalizzazione degli interessi avviene annualmente al netto della ritenuta erariale, quanto (e soprattutto), del D.L. 19/09/1986 n. 556 convertito nella Legge 17/11/1986 n. 759, che ha assoggettato a ritenuta fiscale del 12,50% (tutti) gli interessi maturati sui buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 (il D. Lgs 01/04/1996 n. 239 ha poi introdotto a partire al 01.01.1997 l’imposta sostitutiva stabilita per quanto



*riguarda gli interessi nella misura del 12,50%). Tale richiamo conduce, ad avviso di questo Collegio, alle seguente conclusione...: può essere senz'altro accolta l'eccezione dell'intermediario che offra, o abbia liquidato, un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo della serie Q, sulla base del regime fiscale che prevede l'applicazione di una ritenuta pari al 12,5%; e ciò anche in relazione al periodo dal 21° al 30° anno, in quanto dal complesso delle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate non emerge, sotto questo profilo, la necessità di un trattamento diverso in relazione a quest'ultimo lasso temporale, con l'ulteriore conseguenza che la capitalizzazione degli interessi dal 21° anno in poi deve avvenire al netto della ritenuta fiscale. Ne deriva che, venendo la ritenuta fiscale ad incidere sulla determinazione negoziale del valore del rendimento da corrispondere al sottoscrittore, il relativo onere non risulta contrattualmente posto a carico dell'emittente".*

Il Collegio di Coordinamento ha poi enunciato i due principi di diritto già sopra richiamati (con riferimento alla valutazione sul buono della serie Q/P).

Ciò premesso questo Collegio rileva che anche nel caso di specie la differente prospettazione tra le parti attiene principalmente al fatto che per il periodo dal 21° al 30° anno l'intermediario calcola il rendimento al tasso del 12% del montante determinato facendo applicazione dell'art. 7 D.M. 23/06/1997 (che ha previsto la capitalizzazione annuale al netto della ritenuta fiscale per i primi venti anni); mentre il ricorrente calcola tale rendimento secondo il tasso stampato a tergo dei buoni in valore assoluto in Lire (il quale altro non è che il 12% del rendimento raggiunto al ventesimo anno ma secondo le condizioni riportate nel DM del 13/06/1986, non anche secondo il ricalcolo alla luce del DM 23/06/1997).

Alla luce della decisione del Collegio di Coordinamento e dei principi di diritto da esso enunciati, deve essere fatta salva l'applicazione della normativa tributaria di tempo in tempo vigente, in particolare calcolandosi i rendimenti successivi al 20° anno sulla base del montante al netto delle ritenute fiscali e non applicandosi i rendimenti indicati in valore assoluto sul retro dei titoli, che non tengono conto delle prescrizioni del sopravvenuto DM 23/06/1997.

Ne consegue che la domanda del ricorrente volta ad ottenere, con riguardo ai n. 5 BFP della serie Q, il valore assoluto dei rendimenti indicati sul retro dei titoli in controversia a partire dal 21° anno non può essere accolta.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'Intermediario applichi le condizioni riportate sul retro del titolo della serie Q/P, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali; non accoglie la domanda con riferimento ai titoli della serie Q.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA